



Comune di VESTENANOVA

Provincia di VERONA

Ordinanza N.
Data di registrazione

14
16/07/2025

Oggetto:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA CON L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DAL 17.07.2025 (TRATTI STRADALI DEL CENTRO ABITATO DI VESTENANOVA).

Il Responsabile Area Tecnica settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

Premesso che con nota in data 16.07.2025 la ditta Molon Graziano Srl ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione e posa delle nuove condotte acquedotto e gas metano nel centro abitato di Vestenanova e precisamente:

1. tratto 13-20 incrocio SP 17 Val d'Alpone e Via Monte Grappa fino alla Conceria di Vestena srl;
2. il tratto 21-24 dall'incrocio SP 17 val d'Alpone e Via Valli fino a intersezione di Via Pandolfi (come identificato nell'allegata planimetria);

Dato atto che l'esecuzione dei lavori avrà inizio dal 17 luglio 2025 con una durata presunta di 40 giorni e comunque fino alla fine dei lavori comprensivi anche di asfaltatura dei tratti interessati;

Valutata quindi la necessità di **procedere alla modifica temporanea della viabilità** mediante restringimento temporaneo della carreggiata con l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei tratti di stradali interessati ai lavori;

Richiamate, le seguenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed in particolare l'art. 20 disciplinante l'occupazione della sede stradale e l'art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Eseguiti gli accertamenti di legge, con particolare riguardo:

- agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., disciplinanti rispettivamente la regolamentazione della circolazione in generale, all'esterno ed all'interno dei centri abitati, secondo cui è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli,
- all'art. 7 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., disciplinante le limitazioni alla circolazione, le condizioni e le deroghe;

Ritenuto quindi di dover disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree interessate, direttamente e/o indirettamente dai lavori di realizzazione e posa conduttore gas metano;

Visti gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285“Nuovo codice della strada” ed in particolare l’art. 20 disciplinante l’occupazione della sede stradale e l’art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

ORDINA

In occasione dell’esecuzione dei “Lavori di realizzazione e posa delle nuove condotte acquedotto e gas metano nel centro abitato di Vestenanova”, la **MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ mediante restringimento temporaneo della carreggiata con l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico** nei seguenti tratti di stradali:

1. tratto 13-20 incrocio SP 17 Val d’Alpone e Via Monte Grappa fino alla Conceria di Vestena srl;
2. il tratto 21-24 dall’incrocio SP 17 val d’Alpone e Via Valli fino a intersezione di Via Pandolfi; (come identificato nell’allegata planimetria);

a partire dal giorno 17 luglio 2025 e per i successivi 40 giorni e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE che

- la ditta provveda alla disposizione della segnaletica secondo le normative vigenti in materia;
- che in caso di emergenza (ambulanze, soccorso, ecc) si dovrà consentire il passaggio sul tratto stradale interessato;

Prescrizioni accessorie:

- I divieti e gli obblighi istituiti ai sensi della presente ordinanza entreranno in vigore esclusivamente nei luoghi e nei momenti in cui la prescritta segnaletica e resa visibile in conformità ai dettami della normativa vigente.
- Tali prescrizioni, compatibilmente con l’esecuzione delle operazioni in argomento, non si applicheranno ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli dei Servizi Tecnici comunali, ai mezzi espressamente connessi alle attività, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’Ente.
- Sono a carico della ditta affidataria dei lavori in premessa, l’apposizione della prescritta segnaletica, così come tutte le comunicazioni con gli organi e gli uffici competenti.
- Dell’avvenuta apposizione, la ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Vestenanova, ai sensi di quanto disposto dalla norma vigente in materia.
- La ditta appaltatrice dovrà segnalare e delimitare l’area occupata, impedendo l’accesso ai luoghi di lavoro ed al raggio d’azione dei mezzi d’opera, alle persone non autorizzate (art. 21 CdS).
- Sono fatti salvi eventuali interventi effettuati in via d’urgenza per ragioni di pubblica incolumità richiesti dall’Ente.

- I soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S. sono incaricati del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.
- I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Vestenanova e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
- In riferimento alla presente ordinanza si provvederà agli adempimenti di pubblicità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.:

- Ente emanante: Comune di Vestenanova

- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico LL.PP.
- Responsabile del procedimento: geom. Serafino Presa
- Modalità di ricorso:
 - Ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, nr. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile

SERAFINO PRESA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate